

Trib. Minorenni di Milano, decreto 23 novembre 2012 (Pres. Tanara, Est. Mastrangelo)

**CAUSA DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ – PROCEDURA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE – RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITÀ E SOSPENSIONE EX ART. 295 C.P.C. – ESCLUSIONE.**

*Non sussiste rapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. tra la causa di disconoscimento della paternità naturale e la procedura per la regolamentazione della responsabilità genitoriale; inoltre, la eventuale sospensione del procedimento di volontaria giurisdizione priverebbe di tutela, per un tempo anche rilevante, posizioni giuridiche di primario rilievo, quali quelle coinvolte nella procedura di responsabilità genitoriale, con conseguente violazione dell'art. 24 Cost.*

Omissis  
pronunzia la seguente

ORDINANZA  
nel procedimento N. 526/2012 R. G.,  
promosso ai sensi dell'art. 317-bis CC  
relativamente al minore XX nato il ....2009, di  
... e ... , rapp.ti e difesi come in atti

#### IL COLLEGIO

Rilevato che a seguito della comparizione delle parti davanti al Giudice delegato all'udienza dell'11.10.2012 è emersa la pendenza di un procedimento ai sensi dell'art. 263 Cc innanzi al Tribunale ordinario di Milano, volto a dimostrare la non veridicità del riconoscimento paterno del figlio naturale XX. A tale udienza il resistente chiedeva altresì la rimessione in termini giacché, a causa del trasferimento del domicilio, avrebbe avuto conoscenza del presente procedimento di volontaria giurisdizione solo tre giorni prima dell'udienza dell'11.10.2012, sul punto nulla opponendo controparte.

Quanto alla pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. tra la causa di disconoscimento della paternità naturale e la procedura per la regolamentazione della responsabilità genitoriale, ritiene il Collegio che:

essa debba essere decisa dallo stesso e non dal Giudice delegato, in applicazione analogica di quanto deciso dalla Corte di Cassazione relativi-

vamente al giudizio contenzioso (ex multis Cass., sentenza 99/7684, ordinanza 04/22102);

essa non ricorra nel caso di specie dal momento che:

«per la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ., non è sufficiente che fra due liti sussista una mera pregiudizialità logica, ma occorre l'esistenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica che ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato. La "ratio" della norma va individuata, infatti, nell'esigenza di evitare il conflitto di giudicati» (Sez. 3, sentenza 98/12198; 00/1230; 06/3307) per cui, siccome il procedimento di volontaria giurisdizione oggi alla cognizione di questo Tribunale è sottoposto alla regola dell'art. 742 c.p.c., non è possibile il conflitto tra giudicati;

la eventuale sospensione del procedimento di volontaria giurisdizione priverebbe di tutela, per un tempo anche rilevante, posizioni giuridiche di primario rilievo, quali quelle coinvolte nella presente procedura, con conseguente violazione dell'art. 24 Cost.;

l'eventuale dichiarazione della falsità del riconoscimento, avendo la relativa sentenza effetti ex tunc (Sez. 1, sentenza 99/2315), non priverebbe l'obbligato al mantenimento, in ipotesi XX, della possibilità di ripetere le somme eventualmente versate.

Il resistente ha fornito elementi dai quali si può ritenere plausibile che egli abbia avuto notizia del presente procedimento tardivamente e, nulla opponendo la ricorrente, ritiene il Collegio che debba essere rimesso in termini per costituirsi.

P. Q. M.

Visto gli articolo 317-bis c. c., 164 e 295 c.p.c.,

#### ASSEGNA

A ... termine sino al 30.1.2013 per costituirsi in Cancelleria, citando le parti a comparire davanti al Giudice delegato per l'udienza del 31.1.2013, ore 12:00;

a ... termine sino al 10.12.2013 per notificare la presente ordinanza a controparte;

MANDA

la Cancelleria per la notificazione del decreto:

- a) Alla ricorrente, via fax, nel domicilio eletto;  
e per la sua comunicazione, nella via più brevi:  
b) Al P. M. in sede.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2012.

\*

IL CASO.it